## *CAPITOLO III° - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA*

### ART. III.1 - CATEGORIE DI INTERVENTO

(c1) In applicazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono riconducibili alle seguenti categorie:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro scientifico e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- demolizione con o senza ricostruzione;
- cambiamento della destinazione d'uso;
- nuova edificazione;
- ristrutturazione urbanistica;
- nuovo impianto;
- attrezzatura del territorio;
- uso e tutela delle risorse naturali;

ART. 30 LR 18/83 e 70/95
Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
I. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

### ART. III.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA [4]

(c1) Fermo restando le disposizioni e le competenze previste dalla L.N. 1089/39 e dalla L.N. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:

1. pulitura esterna e ripresa di intonaci senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti;

2. pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o dei sistemi costruttivi;

3. rifacimento di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o dei sistemi costruttivi;

4. riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

5. tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;

6. riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;

7. riparazione di pavimenti interni.

---

[4] ART. 30 LR 18/83 e 70/95
Ordinarie manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;